



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 21 del 12 Febbraio 2016

**STATUTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E
DEL MOLISE "G. CAPORALE" DI TERAMO**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.12.2015, N. 1098

Approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo.....4

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.12.2015, N. 1098

Approvazione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1°, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto: "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270";

VISTA la sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (G.U. 13.4.1994, n. 16 - Serie Speciale) della Corte Costituzionale in ordine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte di alcuni commi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 270/93";

VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 106 recante: "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTA la legge regionale 21 novembre 2014, n.41 recante: "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2015, n. 6 recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");

VISTA la Legge Regionale Molise 4 marzo 2015, n. 2 ad oggetto "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 11451 datata 23 giugno 2015 diretta anche al Presidente della Regione Molise Dr. Paolo di Laura Frattura, il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 22 giugno c.a. ha approvato la Statuto dell'Ente nel testo allegato alla nota stessa;
- che tenuto conto che l'art. 18 delle LL.RR. 21 novembre 2014, n. 41 (integrata dalla L.R. 24 marzo 2015, n. 6) della Regione Abruzzo e 4 marzo 2015, n. 2 della Regione Molise dispone che lo Statuto sia approvato con atto della Giunta della regione Abruzzo, su conforme parere della Giunta della regione Molise e che detto parere sia trasmesso entro e non oltre 30 gg dalla data della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende favorevole, con successive note di questo Servizio prot. n. RA 178362 del 7.7.2015 e del Presidente della Regione Abruzzo prot. n. RA 178861 del 7.7.2015, è stato chiesto alla Regione Molise di voler esprimere il parere regionale di competenza e trasmetterlo ai fini della definitiva approvazione dello Statuto stesso;
- che con nota prot. n.83892 del 23.07.2015, il Presidente della Regione Molise ha formulato alcune osservazioni sullo Statuto in parola per cui si è reso necessario che il C. di A. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo procedesse a riapprovare l'intero Statuto con le modifiche richieste dalla Regione Molise;
- che con nota prot. n.16236 datata 21.09.2015 diretta anche al Presidente della Regione Molise Dr. Paolo di Laura Frattura, il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 18 settembre u.s., con deliberazione n. 5/2015, ha approvato la Statuto dell'Ente nel testo allegato alla nota stessa, adeguando tale essenziale strumento alle osservazioni formulate dal Presidente della Regione Molise con propria nota prot. n. 83892 del 23.7.2015.

- che ciò stante e tenuto conto che l'art. 18 delle LL.RR. 21 novembre 2014, n. 41 (integrata dalla L.R. 24 marzo 2015, n. 6) della Regione Abruzzo e 4 marzo 2015, n. 2 della Regione Molise dispone che lo Statuto sia approvato con atto della Giunta della regione Abruzzo, su conforme parere della Giunta della regione Molise e che detto parere sia trasmesso entro e non oltre 30 gg dalla data della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende favorevole, con successiva nota di questo Servizio prot. n. RA 245116 del 29.9.2015, è stato chiesto alla Regione Molise di voler esprimere il parere regionale di competenza e trasmetterlo ai fini della definitiva approvazione dello Statuto stesso;
- che la predetta richiesta è stata acquisita al protocollo della Regione Molise al n.108025 del giorno 29.9.2015;
- che ad oggi, benché largamente trascorsi i termini di legge, nulla è pervenuto agli atti del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, per cui si è formato il silenzio assenso previsto dalla norma e tale silenzio legittima la prosecuzione dell'attività amministrativa per il compimento degli atti dovuti;

VISTO il nuovo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo", nel testo approvato dal C. di A. dell'Istituto con Deliberazione n. 5/2015 del 18.09.2015 e trasmesso con nota del Direttore Generale dell'Istituto prot. n. 16236 del 21.09.2015, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito

alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di approvare** lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo", nel testo approvato dal C. di A. dell'Istituto con Deliberazione n. 5/2015 del 18.09.2015 e trasmesso con nota del Direttore Generale dell'Istituto prot. n. 16236 del 21.09.2015, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi Collegiali;
3. **di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ed alla Regione Molise;
4. **di pubblicare** la presente deliberazione sul B.U.R.A.T.

Segue Allegato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati n. 1

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 5/2015 AD OGGETTO: Presa d'atto e recepimento della nota del Presidente della Regione Molise prot. n. 83892/2015 del 23.07.2015 e revisione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi dell'art. 18. comma 1, della Legge della Regione Abruzzo n. 6 del 24 marzo 2015.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del
 mese di settembre presso la sede centrale dell'Istituto, si riunisce, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

Sono presenti:

Ciarallo Nicola	Presente
D'Alterio Nicola	Presente
Grasselli Aldo	Presente
Presutti Giovanni	Presente
Prosperi Santino	Presente
Totale presenti	5

Partecipa alla seduta il Dott. Fabrizio Piccari quale Dirigente incaricato dal Direttore Amministrativo al fine di garantire la funzione di Segreteria e di verbalizzazione;

VISTI:


- il D.Lgs. n. 270 del 30 giugno 1993 di "Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 18;
- la L. n. 41/2014 della Regione Abruzzo, la L. n. 2/2015 della Regione Molise, la L. n. 6/2015 della Regione Abruzzo "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 novembre

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
 berazione n. **1098** del **29 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Ernesto Grippo)
 / M. G. ...

1



2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");

VISTO l'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.06.2015 avente ad oggetto "Revisione dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge della Regione Abruzzo n. 6 del 24 marzo 2015: esame e provvedimenti", con il quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'approvazione della proposta di statuto dell'Istituto;

VISTA la nota del Presidente della Regione Molise prot. n. 83892/2015 del 23.07.2015 con la quale sono state formulate "osservazioni" alla proposta di Statuto approvata con il citato atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.06.2015;

RITENUTO di dover procedere alla revisione della proposta di Statuto secondo le "osservazioni" formulate dal Presidente della Regione Molise, prevedendo, specificamente:

1. al titolo I, art. 1, l'autonomia "organizzativa" dell'Istituto;
2. al titolo X, art. 17 che "all'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Regione Molise, assegna al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi";
3. al titolo XIV, art. 22, l'eliminazione del comma che prevede la "rappresentanza della Dirigenza e del comparto", in capo al Consiglio dei Sanitari;
4. al titolo VIII, art. 10, che "al Presidente spetta una indennità mensile pari al 20% di quella del Direttore Generale; agli altri componenti spetta una indennità mensile pari al 10% di quella del Direttore Generale", fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;

VISTO lo Statuto - allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima (all. n. 1) - revisionato dal Consiglio di Amministrazione secondo le "osservazioni" del Presidente della Regione Molise,

DELIBERA

All'unanimità, per le motivazioni elencate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

PRENDERE ATTO E RECEPIRE la nota del Presidente della Regione Molise prot. n. 83892/2015 del 23.07.2015 con la quale sono state formulate "osservazioni" alla proposta di Statuto approvata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.06.2015.



APPROVARE, ai sensi della vigente normativa, il testo revisionato dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - allegato alla presente



delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. n. 1) - secondo le "osservazioni" del Presidente della Regione Molise prevedendo specificamente:

1. al titolo I, art. 1, l'autonomia "organizzativa" dell'Istituto;
2. al titolo X, art. 17 che "all'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Regione Molise, assegna al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi";
3. al titolo XIV, art. 22, l'eliminazione del comma che prevede la "rappresentanza della Dirigenza e del comparto", in capo al Consiglio dei Sanitari;
4. al titolo VIII, art. 10, che "al Presidente spetta una indennità mensile pari al 20% di quella del Direttore Generale; agli altri componenti spetta una indennità mensile pari al 10% di quella del Direttore Generale", fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.

INVIARE il presente atto alla Regione Abruzzo ed alla Regione Molise, per il seguito di competenza.


The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, a large one in the center, and one on the right. Below the central signature, there are some initials that appear to be 'AN'.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme


Il Presidente

Santino Prosperi



I Componenti del Consiglio


Nicola Ciarallo




Nicola D'Alterio



Aldo Grasselli



Giovanni Presutti



Il Segretario Verbalizzante

Janet Verrocchio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni ~~7~~ 5 consecutivi.

Data 21 SET. 2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Fabrizio Piccoli)


**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE "G. CAPORALE"**

STATUTO

TITOLO I

NATURA, AMBITO DI OPERATIVITÀ E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", (di seguito denominato "Istituto") è un Ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale, organizzativa e tecnica, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e successive modificazioni, del decreto 16/2/1994, n. 190, della legge della regione Abruzzo n.41 del 21/11/2014 e successive modifiche, della legge della regione Molise n. 2 del 4/3/2015, ai sensi della L. n. 6 del 24/3/2015 della Regione Abruzzo e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

L'Istituto è lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria, igiene, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente. A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nell'apposito Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto, secondo i principi riconosciuti dalle Organizzazioni Internazionali, opera altresì con metodologie di medicina unica ("one medicine - one health").

L'Istituto è tenuto inoltre ad assicurare in via ordinaria lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo art. 3.

Nell'assolvimento dei compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e, comunque, di tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

Art. 2

L'Istituto ha la sede legale in Teramo ed è articolato sul territorio delle due Regioni di riferimento in sezioni provinciali. Opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle stesse i servizi ed il supporto tecnico-funzionale per le funzioni di cui all'art. 1.

Nell'ambito delle funzioni indicate all'art. 1, l'Istituto opera anche a livello internazionale.

Garantisce sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, necessarie ad assicurare un rapporto tecnico funzionale con le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con altre strutture ed enti individuati dalle Regioni e dal Ministero della Salute e secondo modalità dalle stesse definite.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con Università, Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, Enti ed Organizzazioni finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati

TITOLO II

COMPITI

Art. 3

L'Istituto opera sulla base dei principi di legittimità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della attività amministrativa, adottando criteri e metodologie finalizzate al conseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e di ricerca attraverso l'organizzazione aziendale.

Svolge i compiti allo stesso assegnati dalla vigente normativa e dal Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dal Ministero della Salute e dalle Regioni di riferimento, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.



L'Istituto assume la qualità come elemento strategico del proprio sviluppo; a tal fine adegua costantemente le proprie strutture e i propri servizi ai requisiti organizzativi e di funzionamento previsti dalla normativa vigente sulla qualità dei servizi e delle buone pratiche di laboratorio.

TITOLO III

PRODUZIONI

Art. 4

L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, su incarico del Ministero della Salute o delle Regioni Abruzzo e Molise, può provvedere alla preparazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e ad altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, previa intesa con le Giunte Regionali competenti e con il Ministero della Salute, può associarsi ad altri enti per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni attualmente in proprietà e dai beni che successivamente pervengano all'Istituto medesimo per donazione o altro titolo.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio viene devoluto alle Regioni di competenza.

TITOLO V

FINANZIAMENTO

Art. 6

Il finanziamento dell'Istituto è disciplinato dalla vigente normativa.

Lo stesso può derivare altresì da ogni ulteriore entrata, ivi compresi contributi nazionali ed internazionali relativi a progetti e ricerche.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VII

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 8

Ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore amministrativo e al direttore sanitario si applicano le norme sull'inconferibilità e l'incompatibilità previste dal D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013.

Il direttore amministrativo e il direttore sanitario rendono al direttore generale e al responsabile della prevenzione della corruzione le dichiarazioni di sussistenza/insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.
I componenti del consiglio di amministrazione rendono, per il tramite del direttore generale e del responsabile della prevenzione della corruzione, all'autorità regionale competente alla nomina dell'organo le dichiarazioni di sussistenza/insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.
Ai componenti del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della regione Abruzzo, è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dei quali uno designato dal Ministero della Salute, uno della Regione Abruzzo e uno della Regione Molise.
L'eventuale cessazione anticipata di un componente viene comunicata a cura del Consiglio, all'Ente che ha provveduto alla relativa nomina ai fini della sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella del Direttore Generale e agli altri componenti spetta un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella del Direttore Generale.
Alle indennità di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano il Ministro della Salute, uno dei Presidenti delle Giunte Regionali competenti o almeno uno dei componenti del Consiglio stesso.
La convocazione alle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni, con ogni mezzo, cartaceo o digitale, purché sia possibile attestarne l'avvenuto ricevimento. La convocazione alle sedute consiliari deve essere firmata dal Presidente e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare. Copia della Convocazione viene pubblicata nell'Albo informatico dell'Ente.
In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria alle sedute è disposta con preavviso di almeno 48 ore.
Con le stesse modalità il Presidente può inoltrare un ordine del giorno integrativo, almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti in ordine del giorno.
Alle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità tramite affissione all'Albo informatico dell'Istituto.
Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione consultiva. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.
Il Direttore amministrativo o un Dirigente amministrativo dallo stesso designato, garantisce le funzioni di segreteria e la verbalizzazione delle sedute. Il Presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio.
La convocazione alle sedute consiliari deve essere inoltrata, oltre che ai consiglieri, anche al Direttore Generale, al Direttore amministrativo e Presidente e ai Componenti del collegio dei revisori.
In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.
Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.
In caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.
Per la proposta di adozioni o di modifica dello Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori.

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the Abruzzo Region - Molise Region]

Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione promuove tutte le attività volte al perseguimento degli scopi assegnati secondo i principi indicati dallo Statuto.

In particolare:

- a) predisporre lo statuto dell'Ente e le relative, eventuali revisioni e le sottoporre alle Regioni competenti per la relativa approvazione;
- b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, predisposto dal Direttore Generale;
- d) approva il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività nonché il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi, eventuali variazioni e aggiornamenti;
- f) definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;
- g) definisce con cadenza annuale, sulla base della programmazione risultante dagli atti delle Giunte delle Regioni interessate, gli obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale;
- h) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con gli indirizzi dei piani sanitari regionali;
- i) valuta e se del caso approva, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore Generale;
- j) esprime, entro 60 giorni dal ricevimento, parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alla costituzione di aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. Si prescinde dal parere ove si renda necessario emanare provvedimenti contingibili ed urgenti adottati per ragioni di sanità pubblica veterinaria nel quadro della normativa vigente;
- k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche alla individuazione della sede dell'ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;
- l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione di sezioni provinciali;
- m) provvede alle designazioni dei rappresentanti dell'Istituto nei casi di competenza;
- n) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con l'Università ed altri enti ed Istituti scientifici, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché di stimolo e impulso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente.

Entro dieci giorni dall'adozione, il Consiglio di Amministrazione trasmette i provvedimenti di cui ai punti a) e d) alle Regioni Abruzzo e Molise.

Art. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) formali dimissioni volontarie
- b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
- c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le formali dimissioni di un consigliere non possono essere ritirate dopo che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto.

Entro cinque giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convoca il Consiglio per la presa d'atto. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Ente che ha provveduto alla nomina per la relativa sostituzione.

Analogo procedura deve essere seguita in caso di impedimento permanente di un consigliere all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto dai Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze quando:

- a) risultino gravi omissioni nella funzione di verifica e controllo amministrativo ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento del consiglio stesso.

Con il provvedimento di scioglimento decade il Direttore Generale. I Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

TITOLO IX

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, per le cause di cui al precedente art. 11, il nuovo Presidente dura in carica fino al completamento del mandato.

Art. 15

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali. Predispose l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal precedente art. 9, firma la convocazione del Consiglio e le deliberazioni del Consiglio stesso; provvede in ordine agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, esercita le attribuzioni devolutesi dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Il Presidente può delegare incarichi specifici ai membri del Consiglio, nell'ambito dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Art. 17

Il Direttore Generale che deve essere munito di diploma di laurea magistrale o equivalente e deve possedere comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti è nominato secondo le modalità previste dal vigente quadro normativo.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile.

Le caratteristiche e i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n.502 e successive loro modificazioni.

All'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Giunta della Regione Molise assegna al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne garantisce l'attività scientifica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
- b) predispose il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) predispose la relazione programmatica annuale e la trasmette per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume i provvedimenti che comportano oneri di spesa a carico dell'Istituto, fatti salvi quelli delegati alla competenza dei Dirigenti;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di amministrazione per la relativa adozione;
- g) predispose, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali e dagli indirizzi generali di programmazione pluriennali definiti dal Consiglio di Amministrazione, il piano triennale delle attività e lo propone al Consiglio di Amministrazione per la verifica;

The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right is a circular official stamp. The stamp contains the text 'Regione Abruzzo Direzione Regionale per la Sanità e il Metiere' around the perimeter. In the center, there is a stylized logo and some illegible text, possibly a date or reference number.

- h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta e la proporre per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;
- i) Predisporre e, sulla base delle disposizioni regionali emanate in attuazione del D.M. 6 novembre 1996, proporre al Consiglio di Amministrazione, per la relativa adozione, il tariffario per le prestazioni a pagamento
- j) propone al Consiglio di amministrazione per l'espressione del parere preventivo:
- la costituzione di società per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
 - le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;
 - l'istituzione o soppressione di sezioni provinciali.
- Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva.
- In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario, o, in caso di relativa assenza o impedimento, dal direttore Amministrativo.

TITOLO XII

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 18

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore della sanità pubblica veterinaria. Dirige i servizi sanitari e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private. Dirige i servizi amministrativi e risponde al Direttore Generale. Inoltre, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale.

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.

Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

Le caratteristiche e i contenuti del contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dai D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i..


TITOLO XIII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. E' composto da tre membri, designati uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, che è anche presidente del Collegio, ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise. I revisori devono essere scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e nominati secondo quanto stabilito dall'art.17 delle due leggi regionali di riordino (legge della regione Molise n. 2 del 4 marzo 2015 e della legge della regione Abruzzo n. 6 del 24 marzo 2015)

Il Collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall' articolo 20 D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123, in particolare vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto; redige, almeno semestralmente, una relazione sull' andamento dell' Istituto e la trasmette al consiglio di amministrazione, alle regioni interessate,



al Ministero della Salute, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, nonché al Direttore Generale. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
 A seguito di decadenza, dimissioni o di mancanza di uno o più componenti, il relativo Presidente procede ad informare tempestivamente gli enti di competenza al fine di procedere a nuove nomine.
 Ai membri del Collegio dei Revisori compete l'indennità di carica nella misura stabilita dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

TITOLO XIV

PERSONALE

Art. 20

Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
 Al personale dell'Istituto si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
 Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di legge riferite agli Istituti Zooprofilattici.
 Per le assunzioni del personale dell'Istituto addetto alla ricerca si applica l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato il 16 dicembre 2010.

PARI OPPORTUNITA'

Art. 21

L'Istituto riconosce le differenze tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità.
 Promuova ed attua azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente. Tutela il benessere dei lavoratori e promuove iniziative dirette a contrastare ogni forma di discriminazione.
 Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti in materia di Funzione Pubblica e Pari Opportunità e ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 22

Il consiglio dei sanitari è un organismo consultivo che può fornire pareri al Direttore Generale.
 E' presieduto dal Direttore sanitario che ne fa parte di diritto.
 Le modalità di composizione, di formazione e funzionamento saranno definite da apposito regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XV

CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 23

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto. Il Consiglio di Amministrazione definisce con appositi atti la periodicità e le modalità delle proprie modalità di consultazione.

TITOLO XVI

CONTROLLO SUGLI ATTI

The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'Direzione Regionale Sanitaria - Regione Abruzzo' around the perimeter and 'Ufficio per la Salute e il Malato' in the center. There is a handwritten mark over the stamp, possibly a date or initials.

Art. 24

Sono soggetti al controllo della Regione Abruzzo e Molise:

- a) il bilancio di previsione;
- b) le variazioni di bilancio;
- c) il conto consuntivo;
- d) la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;
- e) la deliberazione di programmi di spese pluriennali;
- f) i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi agli Enti interessati entro dieci giorni dalla relativa adozione e si intendono approvati qualora non ne sia stato disposto l'annullamento con provvedimento motivato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento. Il termine di quaranta giorni può essere interrotto una sola volta se, prima della scadenza, uno degli Enti competenti richiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio; tali elementi devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza. Dal momento del loro ricevimento decorre un nuovo periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che ne sia pronunciato l'annullamento, gli atti divengono esecutivi.

TITOLO XVII

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 25

L'Istituto, in conformità e nei limiti della vigente normativa, garantisce la pubblicità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. La pubblicità degli atti avviene attraverso l'affissione all'Albo Informativo dell'Ente.

TITOLO XVIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Il presente Statuto trova applicazione dalla data di relativa approvazione da parte delle Regioni Abruzzo e Molise. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al D.Lgs. 30 giugno 1993 n.270, alla legge della regione Molise n. 2 del 4 marzo 2015, alla legge della regione Abruzzo n. 6 del 24 marzo 2015, al D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 106, al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e alle normative sopravvenute, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. 270/93 sono applicabili, nella parte non in contrasto con il d.lgs. 106/2012.



La presente copia è conforme all'originale
 redatto in data set e di dedici
 e sottoscritto dal responsabile
 della segreteria della Regione Abruzzo:
 Pescara, il 16 NOV 2015.

Il Responsabile dell'Ufficio
 PIAZZA MARCONI, 21



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it